



Comune di
RIGNANO SULL'ARNO
Città metropolitana di Firenze

DISCIPLINARE DI GARA

Tipologia: appalto di Servizi

Procedura: art. 36 comma 2 lett. b) del decreto legislativo n. 50 del 2016
previa manifestazione di interesse

Criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 3, lett. a), del decreto legislativo n. 50 del 2016

PROCEDURA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI COMUNE RIGNANO SULL'ARNO 2020-2021

CIG 80552098BF

1. PREMESSE

1 Il presente appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di pulizia dei locali situati nel Comune di Rignano sull'Arno come risultante dall'Allegato 1) al Capitolato speciale di appalto.

CPV: 90919200-4

L'affidamento avverrà previa consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) lett. del D.Lgs. 50/2016 (di seguito anche denominato "Codice") in base al criterio dell'offerta "economicamente più vantaggiosa" ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. Alla presente procedura di gara si applica il D.Lgs. 50/2016, i decreti attuativi da esso richiamati, le linee guida applicative ANAC, e tutte le altre disposizioni cd. di "soft law" emanate in attuazione del nuovo codice degli appalti.

Le condizioni del servizio sono descritte nel capitolato d'onere reso disponibile, assieme al presente avviso e alla ulteriore documentazione relativa alla selezione, sul sito internet: www.comune.rignano-sullarno.fi.it

ENTE APPALTANTE: **Comune di Rignano sull'Arno (FI)** – Piazza della Repubblica 1, 50067

Responsabile del procedimento di gara e dell'esecuzione del contratto: Responsabile del Servizio Affari Generali e Istituzionali, tel. 055/8347840

Indirizzo P.E.C. comune.rignano@postacert.toscana.it

Determinazione a contrattare: n. 584/2019

Modalità di finanziamento: bilancio comunale di parte corrente.

Luogo di svolgimento: Comune di Rignano sull'Arno

Responsabile del procedimento di gara: Responsabile del Servizio Affari Generali e Istituzionali

L'appalto si svolge in modalità telematica e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dall'Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), al sito internet <https://start.toscana.it/> sul quale è disponibile tutta la documentazione di gara.

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (di seguito per brevità "Start" o "Piattaforma"), il cui accesso è consentito link <https://start.toscana.it/> mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Le modalità tecniche per l'utilizzo di "Start" sono contenute nel documento "NORME TECNICHE DI

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA – START”, approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631 del 06/08/2015) e consultabili all’indirizzo internet: <https://start.toscana.it/> sezione “progetto” facente parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara, anche se non materialmente allegato, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma, le modalità di presentazione dell’offerta e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura.

Il Sistema utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica alle caselle e-mail degli operatori e la casella start@postacert.toscana.it per l’invio alle caselle di posta elettronica certificata dei messaggi automatici generati dal sistema. Gli operatori economici sono tenuti a controllare che i messaggi inviati dal Sistema non vengano respinti né trattati come Spam dai propri sistemi di posta elettronica.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Disciplinare di gara;
- 2) DGUE(per tutti i concorrenti: in caso di RTI una dichiarazione per ogni concorrente raggruppato) – Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 – Requisiti di ammissione e dichiarazioni a corredo dell’offerta;
- 3) **Modello 1-Ulteriori dichiarazioni**
- 4) **SCHEDA A:** MONTE ORE MENSILI DESTINATE AL SERVIZIO DI PULIZIA
- 5) **SCHEDA B1:** ELENCO DELLE PRINCIPALI ATTREZZATURE UTILIZZATE NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI
- 6) **SCHEDA B2:** PRODOTTI UTILIZZATI
- 7) **Modello 2** Offerta economica
- 8) **Modello 3** Dichiarazione segreti commerciali

La documentazione ufficiale di gara è in formato elettronico, ed è pubblicata sul profilo del committente www.comune.rignano-sullarno.fi.it alla sezione “bandi di gara e contratti” nonché nella sezione documentazione della piattaforma START sul sito <https://start.toscana.it/>

2.2 CHIARIMENTI

Le eventuali **richieste di chiarimenti** relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione “**chiarimenti**”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo: <https://start.toscana.it/>. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. L’Amministrazione garantisce una risposta, nel termine ultimo di 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte ai sensi dell’art. 74 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, alle richieste di chiarimenti che perverranno in tempo utile. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Sono altresì valide le comunicazioni effettuate nell’ambito della funzionalità “comunicazioni della procedura della piattaforma “Start”

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a

tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password)
2. Selezionare la gara di interesse
3. Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni

3 OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto capitolato ha per oggetto la gestione del servizio di pulizie negli immobili comunali, come descritto nell'allegato Capitolato speciale. Il servizio comprende la pulitura accurata di tutti i presidi indicati nell'Allegato 1 del Capitolato.

L'importo dell'appalto è pari a **€ 46.391,60 per ogni annualità (€ 92.783,20 per l'intera durata complessiva dell'affidamento, pari a 2 anni**, salva opzione di proroga di cui al successivo Punto 4) oltre IVA nei termini di legge esclusa, in specifico:

Importo soggetto a ribasso: € 45.791,60, oltre IVA;

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 600,00, oltre IVA

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, l'importo degli oneri della sicurezza per questi servizi (costo annuo) è stimato in Euro 600,00 in relazione alla normativa inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro, come da DUVRI allegato. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze non è soggetto a ribasso.

Il costo della manodopera è stato calcolato nel rispetto di quanto previsto dalle Tabelle del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - COSTO MEDIO ORARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE, SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI – TOSCANA.

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale (art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016).

L'appalto è finanziato con Fondi propri del Bilancio comunale.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appalto è impostato in unico lotto in ragione della sostanziale unitarietà del servizio, nonché in funzione del contenimento dei costi e dell'ottenimento di economie di scala.

4 DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto è di **2 anni (24 mesi)**, con decorrenza dalla data di stipula del contratto . E' prevista la possibilità di consegna anticipata (DECORRENZA PRESUNTA 1 GENNAIO 2020). Ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 potrà essere dato avvio all'esecuzione del contratto anche in via d'urgenza. L'attivazione dovrà essere assicurata dal primo giorno di servizio, anche nelle more della stipula del relativo contratto d'appalto.

4.2 OPZIONI e RINNOVI

Per le ipotesi di proroga o modifiche del contratto (che non devono alterare la natura generale del contratto) del presente appalto in corso di validità, nonché le sue varianti, si fa riferimento all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, il presente contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'aggiudicatario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

L'Amministrazione si riserva di affidare direttamente all'impresa ulteriori servizi, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo, sino a una soglia pari all'ammontare complessivo posto a base di gara. L'affidamento di tali ulteriori servizi costituirà modifica non sostanziale del contratto e la loro esecuzione potrà essere imposta all'appaltatore qualora essi comportino un aumento o una diminuzione non superiore a un quinto dell'importo del contratto, conformemente a quanto previsto dal comma 12 del medesimo art. 106.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, **per ulteriori 2 anni**, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 . La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto originario.

L'importo complessivo presunto dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini del calcolo della soglia di gara e del contributo ANAC/SIMOG, per la sua intera durata, compresa l'opzione di rinnovo di cui sopra, è di **€ 185.566,40 (IVA esclusa)**

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

E' ammessa la partecipazione dei seguenti soggetti:

a) operatori economici con **idoneità individuale** di cui alle lettere a) (**imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative**), b) (**consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane**), c) (**consorzi stabili**), e d) (**raggruppamenti già costituiti**) dell'art. 45, comma 1 e 2, del Codice;

b) operatori economici con **idoneità plurisoggettiva** (RTI - **raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, gruppo europeo di interesse economico**), di cui all'art. 45 lettere e) f) e g) e art. 48 del Codice, anche costituiti da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di

partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Per le condizioni di partecipazione dei soggetti associati/raggruppati, consorzi stabili e aggregazioni di rete si veda la PARTE II del presente disciplinare.

6 REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

→ Il possesso del requisito di cui al presente punto **deve essere dichiarato ESCLUSIVAMENTE compilando la parte III del DGUE ad eccezione delle dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 5, lett. c-bis e c-ter, e f-ter) da effettuarsi sul modello aggiuntivo**

7 REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

A **pena di esclusione**, i concorrenti devono possedere i requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

I requisiti speciali per la partecipazione alla gara sono riportati di seguito.

7.1 REQUISITI DI IDONEITA'

7.1.1 Requisiti del concorrente:

Iscrizione al Registro delle Imprese o Albo delle imprese artigiane, come *impresa di pulizia* ai sensi dell'art. 1 del D.M. 274/1997 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione "b" di cui all'art. 3 del citato decreto.

→ Il possesso del requisito di cui al presente punto **deve essere dichiarato compilando la parte IV Sez. A del DGUE e il modello "ULTERIORI DICHIARAZIONI"** reso disponibile tra la documentazione di gara;

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Possesso di adeguata capacità economico finanziaria mediante presentazione di **almeno due dichiarazioni bancarie**, ai sensi dell'allegato XVII del Codice. Si richiama quanto previsto dall'Allegato XVII al D.Lgs. 50/2016. Si ammette pertanto che il requisito possa essere soddisfatto anche mediante presentazione di una sola dichiarazione bancaria PURCHÉ' accompagnata, in sostituzione della seconda dichiarazione bancaria, da una delle altre referenze indicate nell'Allegato XVII (copertura assicurativa, estratti di bilancio, dichiarazione del fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto).

→ Il possesso del requisito di cui al presente punto **deve essere dichiarato compilando la parte IV – Sez. B - CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA del DGUE** reso disponibile tra la documentazione di gara.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

7.3.1 Requisiti di capacità tecnica

Esecuzione (conclusa o in corso), come titolare del contratto o come subappaltatore, **negli ultimi 5 anni (precedenti la data della lettera di invito), di almeno 3 contratti** per servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, **di cui almeno 1 di importo annuale non inferiore a € 40.000,00**, I.V.A. esclusa, **quest'ultimo a favore della Pubblica Amministrazione** (intesa come le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici territoriali, gli Enti pubblici non economici, gli Organismi di diritto pubblico, le Associazioni, Unioni, Consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti).

Tale requisito trova giustificazione in considerazione dell'ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà essere eseguito, al fine di assicurare un livello di capacità organizzativa e di struttura aziendale adeguato ed affidabile.

→ Il possesso del requisito di cui al presente punto **deve essere dichiarato compilando la parte IV – Sez. C - CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI del DGUE** reso disponibile tra la documentazione di gara

Comprova dei requisiti

La comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

Per il requisito di capacità tecnica

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia dei contratti di affidamento del servizio o delle fatture, corredate da dichiarazioni formali dei committenti, con altra documentazione facente fede fino a querela di falso, in ordine all'espletamento del servizio.

N.B. : per le RTI e gli altri soggetti con idoneità plurisoggettiva:

-I requisiti generali, di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria (punti 6, 7.1.1, 7.2) devono essere posseduti da ogni singolo soggetto consorziato o raggruppato.

-Per il requisito di capacità tecnica e professionale (punto 7.3.1) la mandataria/capogruppo deve avere la percentuale maggioritaria e deve avere eseguito il contratto a favore della Pubblica Amministrazione.)

Per i soggetti associati/raggruppati, si veda inoltre la Parte II del presente disciplinare.

8 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei

requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento (denominato "ausiliario"), alle seguenti condizioni:

a) l'avvalimento, anche ai sensi dell'art. 89, c. 4, non è ammesso per i requisiti soggettivi connessi ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

b) l'avvalimento è ammesso per i requisiti di cui al punto

c) la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l'Operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell'Operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l'Operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante, rammentando quanto previsto dall'art. 89 del Codice in relazione alle esperienze professionali pertinenti.

d) l'Operatore economico ausiliario:

- non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti o in altri motivi di esclusione;

- non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;

- non può assumere il ruolo di Operatore economico ausiliario di più Operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;

- non può utilizzare autonomamente i requisiti che sono stati oggetto di avvalimento a favore di altro Operatore economico;

- non può avvalersi a sua volta di un Operatore terzo ausiliario (divieto del cosiddetto «avvalimento a cascata»);

e) alla documentazione deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il l'Operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'Operatore economico che ricorre all'avvalimento a fornire a quest'ultimo quanto previsto alla lettera c) per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del Regolamento, deve inoltre indicare esplicitamente quanto previsto alla predetta lettera c);

f) in deroga ad ogni altra indicazione diversa del presente Disciplinare, ai sensi dell'articolo 89, comma 3, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante impone all'Offerente di sostituire l'Operatore economico ausiliario che non soddisfa un criterio di selezione o per il quale sussistono motivi di esclusione;

g) non è ammesso l'avvalimento in relazione agli elementi dell'Offerta tecnica.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al punto

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto .

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante indicati al punto . e . In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di

data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9 SUBAPPALTO

Per il presente appalto è ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

Nell'apposito campo previsto all'interno nel DGUE l'operatore economico deve indicare, pena la successiva non autorizzazione al subappalto, le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% di € 92.783,20 -prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€ 1.855,00** , salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice, , prestata a favore del **Comune di Rignano sull'Arno**
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, **in contanti, in assegni circolari, con bonifico o in titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, in contanti presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato (qualsiasi filiale provinciale della Banca d'Italia) o presso la tesoreria dell'Ente- Intesa San Paolo – Agenzia di Rignano sull'Arno – Via dell'Unità Italiana, 21 - 50067 Rignano sull'Arno, IBAN IT83 P030 6938 0310 0010 0046 017, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione. Si precisa che il deposito è infruttifero. La quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura "*Garanzia provvisoria relativa all'appalto per l'affidamento servizio di – CIG*"
La scansione della quietanza di cui sopra deve essere inserita, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema START, nell'apposito spazio previsto.
- b) **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (**Comune di Rignano sull'Arno**);

- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 4) avere validità per ... giorni [almeno 180 gg. - ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la validità dell'offerta come indicata al successivo paragrafo 13] dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

a) documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

b) copia informatica di documento analogico (scansione di documento originale cartaceo).

La fidejussione deve essere altresì corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Per usufruire delle suddette riduzioni l'operatore economico dovrà indicare nella Domanda di partecipazione la tipologia di certificazione in possesso tra quelle individuate all'art. 93 comma 7 del Codice o la ulteriore documentazione prevista che da titolo alla riduzione dell'importo della garanzia, nonché la data del rilascio/registrazione/etc., il periodo di validità, l'ente certificatore o competente, la scadenza e il numero e la relativa percentuale di riduzione della garanzia provvisoria.

L'operatore economico potrà altresì produrre la/le certificazioni in formato digitale (scansione dell'originale cartaceo) e inserirla/e nella "Documentazione amministrativa aggiuntiva".

- La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatti imputabili all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; la garanzia copre inoltre la mancata dimostrazione di quanto richiesto all'art. 85 del Codice.

- L'Amministrazione, nella comunicazione dell'aggiudicazione ai non aggiudicatari (art. 76 comma 5 Codice), provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia presentata, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 SOPRALLUOGO

Il concorrente deve effettuare un sopralluogo al fine di prendere visione dei luoghi interessati dai servizi oggetto dell'appalto e di conoscere e valutare tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta.

Per fissare l'appuntamento per il sopralluogo, contattare: geom. Gianluca Mazzoli tel. 055/83478225, g.-mazzoli@comunerignano.it (in caso di irreperibilità: D.ssa Serena Semplici 055/8347840)

Il sopralluogo, dovrà necessariamente avvenire in presenza di personale del Comune di Rignano sull'Arno, previo appuntamento da concordare per email con il Responsabile unico del procedimento, entro e non oltre 6 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande.

In proposito si ricorda che soggetti legittimati a effettuare il sopralluogo per le imprese partecipanti sono esclusivamente:

- il legale rappresentante o direttore tecnico dell'impresa;
- un procuratore, munito di regolare procura, o i cui poteri risultino dal certificato camerale.
- un soggetto munito di delega rilasciata dal legale rappresentante.

Un soggetto può effettuare il sopralluogo solo per un operatore economico singolo, associato o consorzia-

to. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa non ancora costituito si precisa che il sopralluogo sarà ritenuto validamente effettuato per conto del costituendo RTI se effettuato da almeno uno dei suoi membri.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice il sopralluogo potrà essere effettuato dallo stesso consorzio o da una delle consorziate esecutrici indicate in sede di offerta.

All'atto del sopralluogo, i soggetti sopra indicati devono presentarsi con:

- un documento valido di identità;
- un'autocertificazione (o copia conforme della visura camerale) attestante la qualità di rappresentante legale o di direttore tecnico;
- la procura (in originale o in copia autentica), oppure la delega (in originale).

Del sopralluogo viene redatta un'attestazione di partecipazione in duplice copia, una consegnata all'operatore economico che ha effettuato il sopralluogo. È facoltativo l'inserimento della suddetta attestazione tra la "Documentazione amministrativa aggiuntiva" su START.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 18 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

13 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

L'offerta dovrà pervenire alla Stazione appaltante, nelle modalità di seguito descritte, entro e non oltre il termine perentorio indicato su Start, pena l'irricevibilità dell'offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura.

Gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/> ed inserire la documentazione richiesta.

Per identificarsi, gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID), a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante, e la password. Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 055.6560174, o all'indirizzo di posta elettronica: infopleiade@i-faber.com.

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica". L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

14 MODALITÀ DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ATTRAVERSO START

L'operatore economico dovrà caricare sulla piattaforma START tutta la documentazione amministrativa di proprio interesse sulla base della forma di partecipazione scelta, la documentazione tecnica ed economica richiesta per la partecipazione alla presente procedura.

Al passo 3 "presenta offerta" si accede alla schermata di riepilogo della documentazione caricata sulla piattaforma START. L'operatore economico può prendere visione dei documenti caricati verificando la validità delle firme apposte nonché, il contenuto degli stessi al fine di non commettere errori formali.

Nella sezione "Comunicazioni ricevute" relative alla gara il Sistema inserisce la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell'indirizzario.

Quando si è certi del contenuto dei documenti che si intende inviare alla Stazione appaltante è necessario cliccare sul tasto "invia offerta". Si aprirà una finestra di dialogo dove sarà necessario confermare l'invio dell'offerta cliccando sul tasto "ok". Si visualizza un messaggio di conferma dell'invio contenente la data e l'ora di sottomissione dell'offerta.

15 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara in oggetto, entro e non oltre il termine perentorio della scadenza, la documentazione sotto indicata, in formato elettronico e sottoscritta, ove richiesto, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2015.

Non è obbligatorio allegare alle dichiarazioni un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 medesimo, trattandosi di sottoscrizione digitale (Cons. Stato, III, 16 aprile 2019, n. 2493).

ATTENZIONE: il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica **devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.**

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Il concorrente dovrà presentare:

- A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** di cui al successivo punto **15.1;**
- B) LA DOCUMENTAZIONE TECNICA** di cui al successivo punto **15.2;**
- C) LA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA** di cui al successivo punto **15.3.**

La documentazione di gara richiesta dal presente disciplinare prima di essere firmata digitalmente deve essere convertita in formato PDF/A.

NB: per

- -OPERATORI RIUNITI E AGGREGAZIONI DI RETE
- - CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c) del CODICE,
- - AVVALIMENTO (ART. 89 D. LGS 50/2016)
- - CURATELA FALLIMENTARE e CONCORDATO PREVENTIVO ,

vedasi PARTE II del presente Disciplinare

15 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Dopo aver compilato il "primo passo" relativo alla forma di partecipazione (operatore singolo, RTI, consorzi ecc.) del percorso guidato per la presentazione dell'offerta, al "secondo passo" relativo al caricamento della documentazione, con riferimento alla Documentazione amministrativa è necessario predisporre documenti da sottoscrivere con firma digitale e con gli ulteriori requisiti esposti precedentemente, e segnatamente:

- a) domanda di partecipazione generata dal sistema
- b) dichiarazioni in ordine ai requisiti di partecipazione, conformi al modello denominato "DGUE";
- c) documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)
- d) documento attestante il pagamento dell'imposta di bollo;

DOCUMENTI SOLO EVENTUALI (campi non obbligatori in "Start"):

- g) procura;
- h) atti relativi al R.T.I. o Consorzio;
- i) documentazione relativa all'avvalimento;

Il tutto come meglio descritto nei successivi paragrafi.

Tali documenti dovranno essere allegati in "Start" utilizzando gli appositi campi disponibili. Si precisa che i singoli campi in cui inserire i documenti nell'ambiente della piattaforma "Start" sono nominati con la

medesima terminologia utilizzata nei successivi punti.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda contiene dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il concorrente, dopo essersi identificato dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Scegliere** la funzione "Presenta offerta";
- **Completare:**
 - Il passo 1 "Definisci forma di partecipazione" ed eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
 - Il passo 2 "Gestione della documentazione - amministrativa" da qui cliccare sul tasto "crea" per compilare il form "Domanda di partecipazione";
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione - nome impresa" generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento "domanda di partecipazione - nome impresa" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema il documento "domanda di partecipazione - nome impresa" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

La domanda di partecipazione è soggetta all'importo di bollo ai sensi del DPR 642/1972, che dovrà essere versato nelle modalità indicate successivamente.

L'operatore economico deve indicare, **nel Form on-line "Forma di partecipazione/Dati identificativi"**, tutti i soggetti che **ricoprono le cariche di cui all'art. 80 co.3 del D. Lgs. 50/2016 o i soggetti cessati che le abbiano ricoperte** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

In particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

N.B. Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "domanda di partecipazione" generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "Modifica" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

N.B. L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.

15.1.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento, con particolare riferimento a quelle afferenti le cause di esclusione ed i requisiti di partecipazione, sono riassunte e unificate con la presentazione del DGUE, in quanto compatibile; ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 85 del Codice dei contratti, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sul modello di DGUE predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante, liberamente disponibile, che l'Operatore

economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'Operatore economico medesimo. In ogni caso:

- a) ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, sono rilasciate con la sottoscrizione del dichiarante, apposta con firma digitale;
- b) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
- c) devono essere presentate da tutti gli Operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari, subappaltatori, ognuno per quanto di propria competenza;
- d) il DGUE deve riguardare un singolo Operatore economico, tra quelli di cui alla lettera c) e deve essere relativo a tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, appartenenti o riconducibili allo stesso Operatore economico;
- e) nella compilazione del DGUE si ribadiscono le definizioni distinte di Operatore economico e di Offerente, ovvero:
 - «Operatore economico»: una persona fisica o una persona giuridica, tra quelle di cui al punto , che opera in piena autonomia professionale ed è titolare di propria partita IVA, in qualunque modo coinvolto nel presente procedimento (Offerente singolo, in Forma aggregata, consorzio, consorziato, ausiliario, cooptato, cedente o affittante l'azienda o il ramo d'azienda ad altro Operatore economico nell'anno antecedente la data del bando di gara);
 - e) «Offerente»: un Operatore economico come descritto al precedente capoverso, che presenta offerta autonomamente, o più Operatori economici in una Forma aggregata di cui al punto che, in solido tra di loro, presentano unitariamente un'unica offerta.

Si fa presente che il modello di DGUE messo a disposizione tra la documentazione di gara è quello ad oggi approvato con Gazzetta Ufficiale e non aggiornato alla luce del D.L. 32/2019 entrato in vigore il 18 aprile 2019. Pertanto la compilazione di questo modello deve essere fatta tenendo conto delle modifiche disposte dal D.L. 32/2019 seguendo quanto stabilito dal presente disciplinare

Modalità di compilazione del DGUE

Fermo restando che il DGUE deve essere presentato da ciascun Operatore economico in qualunque modo coinvolto nel procedimento, a seconda della sua forma giuridica e del grado di coinvolgimento (Offerente singolo o in Forma aggregata, Operatore economico individuale, in forma societaria o consortile, consorziato, ausiliario, subappaltatore indicato ecc.), le singole parti del DGUE sono articolate in sequenza come segue:

Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Stazione appaltante).

Parte II. Informazioni sull'Operatore economico.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Sezione A. Informazioni sull'Operatore economico

Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell'Operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti.

Sezione C. Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all'avvalimento):

Questa sezione deve essere compilata ESCLUSIVAMENTE dagli Offerenti che intendono ricorrere all'avvalimento, con indicazione dei requisiti oggetto di avvalimento; compresi i consorzi stabili che si avvalgono in gara dei requisiti dei consorziati ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Codice dei contratti;

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega la documentazione indicata nella parte II del presente disciplinare di gara

Sezione D. Informazioni sui subappaltatori:

Questa sezione deve essere compilata ESCLUSIVAMENTE dagli Offerenti che intendono ricorrere al subappalto.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III. Motivi di esclusione

Sezione A, Sezione B, Sezione C fino al numero 8) compreso, Sezione D:

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

N.B. Si avverte che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 80 del Codice dei Contratti dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, c.d. sblocca cantieri, Le dichiarazioni relative alla situazione di cui all'art. 80, comma 5, lett. b) deve essere resa compilando il Modello Ulteriori dichiarazioni di cui al punto

N.B. Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter e f-ter del Codice – .

(in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, di più soggetti coinvolti in conflitti di interesse, replicare i relativi delle Sezioni interessate oppure aggiungere le informazioni necessarie con appositi allegati).

Parte IV. Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti

Per i soggetti associati/raggruppati si veda la parte II del presente disciplinare.

15.1.3 ULTERIORI DICHIARAZIONI

Da rendersi mediante il “**Modello 1 – Ulteriori dichiarazioni**”, reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara, che dovrà essere compilato ove richiesto in conformità con quanto indicato successivamente in base alla forma di partecipazione.

Tale modello contiene ulteriori dichiarazioni ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d'appalto non ricomprese nei documenti di cui ai punti A.1) e A.2), tra cui le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 co. 5 lett. c-bis, c-ter e f-ter .

Tutti i concorrenti dovranno obbligatoriamente compilare:

- Sezione IV : Dichiarazioni ai sensi dell'art. 80 co. 5 lett. b) del Codice;
- Sezione VI: Dichiarazioni ai sensi dell'art. 80 co. 5 lett. c-bis, f-bis e f-ter del Codice;
- Sezione VII: Accettazione codice di comportamento;
- Sezione VIII: Accettazione protocollo di legalità;
- Sezione IX: Trattamento dati personali.

Si evidenzia che il sottoscrittore del documento è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

15.1.4 DOCUMENTO ATTESTANTE LA GARANZIA PROVVISORIA CON ALLEGATA DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE DI CUI ALL'ART. 93, COMMA 8 DEL CODICE

Nel caso la cauzione sia costituita mediante assegni circolari, con bonifico o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, o in contanti presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato (qualsiasi filiale provinciale della Banca d'Italia) o presso la tesoreria dell'Ente, **la scansione della quietanza deve essere inserita, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema START, nell'apposito spazio previsto.**

Qualora la cauzione sia costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, il documento attestante la costituzione della garanzia deve essere presentato, in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea.

Per usufruire delle **riduzioni di cui al comma 7 dell'art. 93 del Codice** l'operatore economico dovrà indicare nella Domanda di partecipazione la tipologia di certificazione in possesso tra quelle individuate all'art. 93 comma 7 del Codice o la ulteriore documentazione prevista che dà titolo alla riduzione dell'importo della garanzia, nonché la data del rilascio/registrazione/etc., il periodo di validità, l'ente certificatore o competente, la scadenza e il numero e la relativa percentuale di riduzione della garanzia provvisoria.

L'operatore economico potrà altresì produrre la/le certificazioni in formato digitale (scansione dell'originale cartaceo) e inserirla/e nella "Documentazione amministrativa aggiuntiva".

L'IMPEGNO di un fideiussore individuato tra i soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del Codice **a rilasciare la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario**, dovrà essere presentato con le seguenti modalità:

- nel caso in cui l'offerente presenti la fideiussione bancaria o assicurativa l'impegno può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione
- nel caso in cui l'offerente abbia costituito cauzione secondo le modalità del deposito in contanti l'operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 103 del Codice per l'esecuzione del contratto considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno.

Si applica l'art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

15.1.5 DOCUMENTO attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'A.N.A.C.

del contributo pari ad € 20,00. A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella documentazione Amministrativa, nell'apposito spazio sulla piattaforma START, la ricevuta del versamento. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- il CIG che identifica la presente procedura

Il pagamento del contributo potrà avvenire alternativamente:

- online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure il manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente deve inserire/allegare in ""Start"" la copia scannerizzata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di "Archivio dei pagamenti";
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te". A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente deve inserire/allegare in ""Start"" la copia scannerizzata dello scontrino (originale) rilasciato dal punto vendita.

L'Amministrazione, e per essa la Commissione all'uopo nominata, si riserva di richiedere l'originale documento a comprova del pagamento del contributo all'ANAC.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono, comunque, pubblicate e consultabili al seguente indirizzo internet:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni

In caso di partecipazione di R.T.I. e Consorzi, sia costituiti che costituendi, il versamento è unico. In tali casi il versamento potrà essere effettuato da uno qualsiasi dei soggetti partecipanti alla gara.

15.1.6 COMPROVA IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione è soggetta all'importo di bollo ai sensi del DPR 642/1972.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Ente appaltante Comune di Rignano sull'Arno – C.F. 80022750485);
- del codice ufficio o ente (campo 6: TZM);
- del codice tributo (campo 11: 456T);
- della descrizione del pagamento (campo 12: *“Imposta di bollo – Procedura svolta in modalità telematica Affidamento del Servizio di pulizia del Comune di Rignano sull'Arno – CIG _____”* -

Nel caso di partecipazione in forma associata l'importo dell'imposta di bollo dovuta è dovuto solo in riferimento alla domanda della mandataria.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico nell'apposito spazio copia informatica dell'F23.

15.1.7 PROCURA (CAMPO NON OBBLIGATORIO)

Qualora la dichiarazione di cui all'Allegato del presente Disciplinare, e/o ciascuna dichiarazione di offerta economica e/o altra dichiarazione e/o altro documento che compone ed è contenuta nell'offerta, sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), il concorrente dovrà produrre copia conforme all'originale della procura (mediante firma digitale di un notaio abilitato;), oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Detta copia della procura dovrà essere inserita/allegata a Sistema nell'apposito campo di “Start” denominato “Procura”.

15.1.8 DOCUMENTAZIONE RTI E CONSORZI (CAMPO NON OBBLIGATORIO)

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio costituiti già dal momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve allegare/inserire nell'apposito campo di “Start” denominato “Atti relativi a R.T.I. o Consorzio”, la documentazione indicata nella parte II del presente disciplinare.

15.1.9 DOCUMENTAZIONE AVVALIMENTO (CAMPO NON OBBLIGATORIO)

In caso di ricorso all'avvalimento, di cui al precedente art. del presente Disciplinare, in conformità all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà allegare/inserire nel campo “Start” denominato “Documentazione relativa all'avvalimento” la documentazione, sottoscritta con firma digitale, **riportata nella parte II**

15.2 DOCUMENTAZIONE TECNICA

Nell'ambito del “secondo passo” del percorso guidato “Presentazione offerta”, il concorrente deve operare a Sistema presentando la documentazione tecnica richiesta la quale dovrà:

- a) essere formulata/e in lingua italiana e priva/e, a pena esclusione dalla procedura di gara, di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico;
- b) essere sottoscritta/e, con firma digitale dal/i legale/i rappresentante/i;
- c) contenere l'ordinata descrizione di tutti gli aspetti previsti dal successivo articolo relativo ai criteri di aggiudicazione, ed in maniera idonea a consentire alla commissione giudicatrice la valutazione dei criteri e dei sub-criteri ivi previsti.

L'offerta tecnica dovrà consistere in una **RELAZIONE** redatta in maniera sintetica, articolata con puntuale e preciso riferimento ai criteri di valutazione, per consentire un'agevole valutazione e attribuzione del punteggio da parte della commissione.

Alla relazione tecnica dovranno essere **allegate** le seguenti schede di sintesi:

-SCHEDA A: MONTE ORE destinate al servizio di pulizia

-SCHEDA B1: ELENCO DELLE PRINCIPALI ATTREZZATURE (max n. 5) UTILIZZATE NEI DIVERSI IMMOBILI

COMUNALI

-SCHEDA B2: PRODOTTI UTILIZZATI (max n. 3 più significativi) e relative certificazioni ed attestazioni di compatibilità ambientale).

La relazione dovrà esplicitare:

1) Modalità di organizzazione e pianificazione del servizio, struttura organizzativa e logistica proposta, attività di presidio, modalità della gestione dell'emergenza e reperibilità, flessibilità dell'orario, modalità di sostituzione del personale nel caso di ferie, malattia o assenze a vario titolo, modalità di verifica e di controllo sullo standard qualitativo del servizio di pulizia, sulle presenze del personale, sui prodotti e attrezzature, personale impiegato nel servizio e proposte di servizi aggiuntivi.

2) Tipologia e quantità delle attrezzature e prodotti da utilizzare per ogni edificio oggetto del servizio (es. carrelli di lavoro attrezzati, aspiratore con asta telescopica, aspirapolvere per polvere e liquidi, idropulitrice, macchina lavavetri, macchina monospazzola, detersivi, saponi, salviette ecc...).

Per le Attrezzature, il concorrente dovrà indicare le attrezzature e macchinari che intende impiegare, precisando, nel campo Note della Scheda B1:

- se si tratta di beni nuovi di fabbrica;
- la collocazione delle attrezzature: se tenute presso gli stessi edifici comunali in cui vengono impiegati o se sono da trasportarsi da un immobile all'altro;
- efficienza della dotazione tecnologica, in termini di impatto ambientale.

Per i Prodotti, il concorrente dovrà elencare i prodotti più significativi per i diversi utilizzi e relative certificazioni ed attestazioni di compatibilità ambientale, evidenziando, nel campo Note della Scheda B2, gli aspetti positivi in termini di impatto ambientale.

La relazione dovrà consistere in **massimo 12 pagine (6 fronte retro)**, oltre la copertina, **formato A4, carattere minimo Arial 11, interlinea singola, più le tre Schede A, B1 e B2**, e dovrà essere numerata progressivamente in ogni pagina. Eventuali immagini, organigrammi, tabelle o altro devono essere BEN LEGGIBILI e rimanere compresi nel citato limite di pagine. Non verranno valutati ulteriori documenti presentati, brochure, depliant, appendici o integrazioni. Non è ammesso il rinvio, nella relazione, a ulteriori documenti allegati.

E' richiesto l'invio di **CAMPIONI** dei PRODOTTI indicati alla Scheda B2. Il mancato invio dei campioni non costituisce causa di esclusione ma ne verrà tenuto conto in sede di attribuzione dei punteggi da parte della commissione. I campioni dovranno essere fatti pervenire al COMUNE DI ...Rignano sull'Arno (FI), 50067, Piazza della Repubblica 1, all'att.ne D.ssa Serena Semplici, in plico recante l'iscrizione "NON APRIRE-CAMPIONI ALLEGATI A OFFERTA GARA PULIZIE – SCADENZA". I campioni saranno accettati anche se pervenuti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, purché in tempo utile prima dell'inizio dei lavori di valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione. I campioni non saranno restituiti.

In caso di subappalto, consentito ai sensi dell'art.105 del D.Lgs. 50/2016, l'impresa concorrente dovrà specificare nella relazione tecnica i servizi o le parti del servizio che intende subappaltare.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante o procuratore del concorrente. In caso di consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei deve essere firmata da tutti i componenti.

N.B. Tutti gli elementi di valutazione della relazione tecnica forniti in sede di gara dall'impresa risultata aggiudicataria costituiscono formale impegno e si intendono recepiti come obblighi contrattuali dell'affidatario.

L'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente (da tutti i componenti in caso di RTI/consorzio ordinario) ed inserita a sistema nell'apposito spazio predisposto.

Nel caso di operatore riunito o consorzio vedasi inoltre la parte II del presente disciplinare.

Nessun elemento riconducibile all'offerta economica dovrà essere contenuto nella documentazione amministrativa e tecnica.

15.3 DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

15.3.1 OFFERTA ECONOMICA

A) OFFERTA ECONOMICA: L'offerta economica dovrà essere formulata in **punti percentuali % in ribasso** rispetto al prezzo posto a base di gara pari ad **€. 45.791,60**, al netto di IVA, **espresso con indicazione di n. 3 cifre decimali.**

Per presentare l'offerta economica il fornitore dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche, da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

N.B. Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte in rialzo rispetto a quello a base di gara.

L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione.

Si chiede inoltre di compilare ed allegare il **Modello 2** che riporti anche la composizione del prezzo offerto con riferimento al numero di addetti impiegati, alle ore di lavoro, ai costi per macchinari, attrezzature e prodotti.

Ai sensi dell'art. 32 del Codice l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

15.3.2 (facoltativo) DICHIARAZIONI SUI SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle giustificazioni e/o all'interno dell'offerta tecnica che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 53, comma 5 lett. a), del Codice. (MODELLO 3)

Il soggetto concorrente, utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara, è tenuto, secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando la necessaria documentazione, ad indicare le parti delle giustificazioni e/o dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali. Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 53 comma 6 del Codice.

Il predetto modello, corredato da eventuale documentazione allegata in formato elettronico, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente, dovrà essere inserito nel sistema nell'apposito spazio predisposto dall'Amministrazione su START.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di "form on line", è necessario ripetere la procedura di compilazione e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica: all'offerta economica, alla domanda di partecipazione.

.16 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

17 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del Codice secondo una ripartizione del punteggio tra offerta tecnica e offerta economica così definita:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

17.1 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

II. da 0 a 70 punti per le caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche ricavate dalla relazione tecnica, secondo i seguenti criteri:

CRITERI	SUB-CRITERI
A) Modalità organizzative per l'espletamento del servizio, personale impiegato e servizi aggiuntivi Punti max 40	A1-Modalità organizzative per l'espletamento del servizio Punti max 20
	A2-Personale impiegato Punti max 15

	A3-Servizi aggiuntivi Punti max 5
B) Attrezzature e prodotti Punti max 30	B1-Attrezzature Punti max 15
	B2-Prodotti Punti max 15

Con riferimento al **CRITERIO A** (Modalità organizzative per l'espletamento del servizio, personale impiegato e servizi aggiuntivi):

A1- relativamente alle "Modalità organizzative per l'espletamento del servizio", saranno valutate le logiche dell'organizzazione, le modalità operative e le procedure che l'offerente intende attuare per la gestione del servizio. La commissione valuterà con maggiore favore la contestualizzazione delle offerte rispetto alla specifica realtà del Comune, premiando quelle relazioni che, al di là delle generiche descrizioni manualistiche di processi e metodologie gestionali, dimostreranno capacità di personalizzazione, flessibilità e specifica attenzione ad articolare e dettagliare la proposta con riferimento alle problematiche pratiche particolari dei vari locali comunali ed alle specifiche esigenze del Comune;

A2-relativamente al "Personale impiegato nel servizio", la commissione valuterà, con riferimento alla periodicità, alle fasce orarie, al numero e alla qualifica degli addetti occupati ed al monte ore complessivo, la congruità del personale impiegato rispetto agli standard quantitativi e qualitativi attesi, con particolare attenzione alla compatibilità della soluzione offerta a garantire la continuità lavorativa del personale già impiegato dalle aggiudicatarie precedenti;

A3- relativamente ai "Servizi aggiuntivi", vengono premiate le proposte migliorative, a costo zero per il Comune, che siano veramente "utili", cioè formulate con attenzione alle caratteristiche e alle specifiche problematiche dei vari immobili ed alle loro reali esigenze di miglioramento. **NON SI RICHIEDE L'OFFERTA DI ORE AGGIUNTIVE** rispetto a quelle oggetto di offerta economica, bensì la formulazione di proposte di miglioramento **QUALITATIVO** del servizio rispetto agli standard minimi richiesti dal Capitolato.

Verrà valutata positivamente anche la leggibilità e chiarezza nell'esposizione, tale da consentire un'agevole valutazione e attribuzione del punteggio da parte della commissione.

Con riferimento al **CRITERIO B** (Attrezzature e prodotti da impiegare nel servizio), fermo restando l'obbligo del rispetto delle specifiche tecniche dei prodotti da utilizzare previsti dal Decreto del 24 maggio 2012, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ha adottato i "criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" (v. art. 5 del Capitolato):

B1- Per Attrezzature: la commissione considererà la tipologia, il numero, la varietà e la quantità delle attrezzature da utilizzare, valutando con maggior favore, al di là del mero dato numerico e dell'elencazione quantitativa, il riferimento alle esigenze di pulizia specifiche dei vari locali comunali, cioè valutando se il numero e la tipologia delle attrezzature offerte siano adeguati alle caratteristiche specifiche effettive dei vari locali. Saranno inoltre premiate le offerte che prevedano l'uso di macchinari nuovi di fabbrica, di classe minima A o Energy star, o comunque ad elevata efficienza energetica, o che consentono una riduzione dei consumi idrici.

B2-Per Prodotti: si intende premiare la particolare attenzione all'utilizzo costante negli interventi quotidiani e ordinari di detersivi e prodotti a basso impatto ambientale, che abbiano ottenuto una certificazione secondo un sistema di etichettatura ecologica di Tipo I (es. Ecolabel europeo, NordicSwan, Blauer Engel), nonché l'utilizzo di prodotti che non contengono profumi e coloranti e di materiali riciclati o che non siano usa e getta.

17.2- CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

La valutazione dell'offerta economica presentata dall'operatore economico, ai sensi del punto del presente disciplinare, è effettuata sulla base del seguente punteggio massimo:

Critero di valutazione	Punteggio massimo
------------------------	-------------------

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Coefficienti offerta tecnica

La Commissione procederà, per la determinazione dei coefficienti, come segue:

-Il coefficiente è attribuito discrezionalmente dalla commissione esprimendo un giudizio in relazione alla maggiore o minore rispondenza delle soluzioni proposte rispetto alle esigenze della stazione appaltante, alla completezza dei contenuti, alla coerenza con gli obiettivi e alla pertinenza del metodo e degli strumenti:

-Verrà assegnato, ad ognuna delle voci inerenti i singoli aspetti dell'offerta da valutare, un punteggio, che deriva dalla moltiplicazione del coefficiente attribuito per il peso del criterio/sottocriterio.

A tale scopo sono stati previsti, oltre ai sub criteri e sub pesi, sei giudizi da attribuire alle singole voci oggetto di valutazione; ad ognuno di detti giudizi corrisponde l'assegnazione alla singola voce di un coefficiente, come sotto rappresentato:

PROPOSTA ECCELLENTE assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali attesi	0,85 – 1,00
PROPOSTA BUONA/MOLTO BUONA con proposta adeguata, rispondente in maniera molto significativa agli standard qualitativi e prestazionali attesi	0,71 – 0,84
PROPOSTA PIÙ CHE SUFFICIENTE abbastanza dettagliata, rispondente in maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali attesi	0,61 – 0,70
PROPOSTA SUFFICIENTE semplice, con pochi aspetti, ma nel complesso sufficientemente rispondente agli standard qualitativi e prestazionali attesi	0,56 – 0,60
PROPOSTA NON ATTINENTE O INADEGUATA poco dettagliata, priva di dettagli, con pochissimi aspetti, rispondente in maniera insufficiente agli standard qualitativi e prestazionali attesi	0,01 – 0,55
PROPOSTA ASSENTE o del tutto inadeguata rispetto agli standard qualitativi e prestazionali attesi	0,00

Il coefficiente risultante sarà rappresentato dalla media dei coefficienti espressi da ciascun membro della Commissione riportati da ogni offerta.

Il punteggio totale per l'offerta tecnica sarà determinato dalla somma dei punteggi ottenuti per i singoli subcriteri e criteri.

I punti saranno approssimati alla seconda cifra decimale, che sarà arrotondata per difetto se la terza cifra decimale sarà compresa tra 1 e 5, per eccesso se la terza cifra sarà compresa tra 6 e 9.

La somma dei punti assegnati all'offerta tecnica ed all'offerta economica determinerà il punteggio complessivo assegnato a ciascun concorrente.

Non si procederà ad effettuare la riparametrazione.

Coefficienti offerta economica

La determinazione del coefficiente Vai per quanto riguarda l'offerta economica di cui al punto C è effettuato attraverso la formula dell'andamento bilineare, in accordo al punto IV delle linee guida ANAC.

Dunque il coefficiente Vai relativo all'offerta economica del concorrente (a) è determinato, attraverso la seguente formula:

Vai (per $A_i \leq A_{soglia}$) = $X \cdot A_i / A_{soglia}$

Vai (per $A_i > A_{soglia}$) = $X + (1 - X) \cdot [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

dove:

- A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i -esimo;
- A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;
- A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente;
- $X = 0,80$

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, dato dalla somma del punteggio attribuito per l'offerta tecnica e per l'offerta economica.

L'aggiudicazione avrà luogo anche in caso di presentazione di una sola offerta, se ritenuta valida. Non saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve.

Nel caso risultino aggiudicatari due o più offerenti con punteggio complessivo uguale si aggiudicherà in favore dell'operatore che avrà riportato il punteggio più elevato all'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante sorteggio pubblico.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 97, c. 3, del D.Lgs. 50/2016, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, la Stazione Appaltante valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimo previsti.

Nel caso in cui l'offerta risulti anomala, l'Amministrazione procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 97 del Codice.

L'Amministrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 95, c. 12, del D.Lgs. 50/2016, si riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dalla Stazione Appaltante.

18 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

1. L'esame della documentazione e delle offerte è demandato ad un'apposita commissione, nominata dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016. E' demandata al Rup la funzione di coordinamento e controllo dell'intera procedura al fine di assicurarne il corretto svolgimento. Il Rup ha altresì competenza ad adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate dalla commissione di gara.

2. Il Responsabile del procedimento di gara, con il supporto della commissione, **nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti tramite START con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo**, in seduta pubblica, procede all'apertura delle offerte, all'esame della documentazione amministrativa e alla verifica della completezza della documentazione tecnica in esse contenuta.

3. Alle successive fasi di gara sono ammesse solo le offerte che dall'esame della documentazione risultano in regola con quanto prescritto nel presente disciplinare.

4. Il Rup si riserva la facoltà, dandone debita motivazione, di non far luogo alla gara o di prorogarne i termini, comunicandolo ai concorrenti tramite START senza che essi possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

5. La commissione di gara procede, in seduta riservata, all'esame delle offerte tecniche dei concorrenti non esclusi ed effettua le valutazioni necessarie per l'attribuzione del punteggio secondo i criteri qualitativi illustrati nel presente disciplinare di gara.

6. La commissione procede, in seduta pubblica, di cui verrà data comunicazione tramite START almeno due giorni prima, all'apertura delle offerte economiche, alla verifica della loro regolarità, pena l'esclusione dalla gara, ed alla determinazione del punteggio relativo alla componente economica offerta, secondo le modalità illustrate nel presente disciplinare di gara. La commissione di gara formula la graduatoria provvisoria delle offerte presentate. In caso di parità di punteggio totale tra due o più concorrenti l'aggiudicazione avviene a favore dell'offerente che ottiene il punteggio più elevato relativamente all'offerta

tecnica. Nel caso in cui anche l'offerta tecnica dei due o più concorrenti presenti un uguale punteggio, si procede a esperimento di migliororia.

7. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e aggiudica l'appalto al Concorrente che ha conseguito il maggior punteggio complessivo.

La Commissione giudicatrice sarà composta da tre membri esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto e sarà nominata nel rispetto dell'art. 77 del Codice a seguito del termine previsto per la scadenza della presente procedura. I membri, ivi compreso il Presidente, saranno individuati a seguito di valutazione dei curricula sulla base delle competenze possedute e delle esperienze maturate. Ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice si dà atto che la commissione potrà essere composta:

- Da dipendenti dei comuni aderenti alla centrale unica di committenza ;
- Da dipendenti di altre amministrazioni pubbliche o altri enti aggiudicatori;
- Da professionisti esterni con specifica formazione ed esperienza in relazione all'oggetto del contratto;
- Da professionisti esterni iscritti da almeno cinque anni in albi professionali pertinenti in relazione all'oggetto del contratto.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Si individuano la piattaforma START e la Posta Elettronica Certificata quali mezzi tecnici necessari per consentire ai commissari che ne facciano richiesta di lavorare a distanza, in modo da assicurare la riservatezza delle comunicazioni.

19. VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE

L'Amministrazione procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 97 del Codice. In ogni caso l'Amministrazione può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

La verifica di anomalia dell'offerta sarà condotta dal RUP avvalendosi, se ritenuto necessario, del supporto della Commissione Giudicatrice. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

20. MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

L'Amministrazione esclude i concorrenti ai sensi dell'art. 83 comma 9) del Codice.

Non è abilitato alla partecipazione alla presente procedura il concorrente che:

- Non abbia inviato, attraverso l'apposita funzione di START "invio della busta", e confermato lo stesso con il tasto "OK" la documentazione richiesta dal presente disciplinare, di cui ai punti A.1) e ss.; B.1); C.1) e ss. entro il termine stabilito, anche se sostitutivi di offerta precedente;
- Abbia inserito elementi riconducibili all'offerta economica all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa, tecnica o all'interno della "Documentazione amministrativa aggiuntiva".
- Abbia inserito elementi riconducibili all'offerta tecnica all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa o all'interno della "Documentazione amministrativa aggiuntiva".
- Non sia in possesso alla data di scadenza del bando, delle condizioni e requisiti di partecipazione di cui ai precedenti articoli;
- In caso di inutile decorso del termine di integrazione documentale assegnato di cui all'art. ;
- Nel caso in cui il concorrente non dimostri che, a seguito di attivazione del soccorso istruttorio, i seguenti documenti presentati in risposta non fossero stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta: la garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva e/o il

contratto di avvalimento. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Determina l'esclusione del concorrente dalla gara il fatto che la documentazione tecnica di cui al punto in riferimento alla relazione ivi prevista:

- Manchi;
- contenga elementi di costo riconducibili all'offerta economica presentata,
- la Commissione giudichi la documentazione presentata in contrasto con le disposizioni contenute nei documenti posti a base di gara,

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'OFFERTA ECONOMICA di cui al punto :

- manchi;
- non contenga l'indicazione del *ribasso %* e le dichiarazioni presenti nel modello generato dal sistema;
- sia in aumento rispetto all'importo stimato a base di gara;
- rientri in uno dei casi di cui all'art. 59 comma 4 del Codice;

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che, in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'Offerta economica di cui al punto .

- non contenga l'impegno che nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara.

L'amministrazione infine, **esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del procedimento di cui all'art. 97 del Codice.**

21 AVVERTENZE

- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
- È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata.
- Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati dal presente documento, presentare una nuova offerta.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione.
- La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il termine perentorio indicato nel presente disciplinare.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione ha facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
- L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto,

esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati. Ai fini della tracciabilità dei flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto e il codice CIG.

22. CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede ad effettuare i **controlli sui requisiti** nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti.

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la verifica dei requisiti di carattere generale e di qualificazione **NON** si farà ricorso al sistema AVCPass, in quanto con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii l'Autorità ha esonerato dal citato sistema le procedure di gara gestite in modalità telematica.

I controlli sui requisiti di ordine generale saranno effettuati:

- in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E.;
- in caso di consorzio di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, i suddetti controlli sono effettuati sia nei confronti del consorzio che delle consorziate esecutrici;
- in caso di avvalimento, anche nei confronti dell'impresa indicata dal concorrente come ausiliaria; · in caso di ricorso all'istituto della cooptazione, anche nei confronti della/e impresa/e cooptata/e. · in caso in cui l'aggiudicatario o una delle mandanti abbia dichiarato di essere stata ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dell'operatore economico indicato quale ausiliario.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è inoltre subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

L'aggiudicatario è obbligato a fornire nel termine indicato nella richiesta della stazione appaltante i documenti necessari ai fini della stipula del contratto.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Il contratto d'appalto è soggetto agli **obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari** di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Le eventuali spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, **ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità**, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "**Regolamento**").

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

24.1- Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nelle dichiarazioni integrative, nel "DGUE" e nell'offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all'offerta nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

24.2- Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali

altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

24.3– Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
 - a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
 - ad amministratori di sistema;
 - per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

24.4 – Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

24.5– Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Rignano sull'Arno con sede in Piazza della Repubblica n. 1 - 50067 Rignano sull'Arno (FI).

Punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (RPD) sono: RPD/DPO – Rag. Stefano Terenzi – e-mail: s.terenzi@comune.rignano-sullarno.fi.it, telefono 055 834.78.06 .

24.6– Periodo di conservazione dei dati

Il Comune di Rignano sull'Arno dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Piano di conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

24.7 – Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.

24.8– Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101).

I "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

25 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE PER SOGGETTI RAGGRUPPATI/ASSOCIATI, CONSORZI STABILI E AGGREGAZIONI DI RETE

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

- I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, **l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale** può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

26 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

26.1 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Ai sensi degli articoli 48, comma 2, e 83, comma 8, secondo periodo, del Codice dei contratti, gli Operatori economici devono dichiarare di costituirsi **in raggruppamento temporaneo**, con conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata al mandatario o capogruppo individuato allo scopo; la dichiarazione formale è di norma prevista nel DGUE. In ogni caso:

a) devono essere indicate le prestazioni o le quote di prestazioni per le quali ciascun Operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi si qualifica e intende assumere;

b) ciascun Operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza, l'assenza dei motivi di esclusione, nonché i requisiti indicati nei paragrafi precedenti, ovvero:

- di idoneità professionale ;
- di capacità tecnico professionale
- di capacità economico finanziaria

La disciplina di cui al presente punto si applica anche ai **consorzi ordinari e, in quanto compatibili, ai Gruppi Europei di interesse economico (G.E.I.E.)**.

N.B. gli Operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare nel proprio DGUE esclusivamente i propri requisiti e non richiamare o ripetere i requisiti degli altri Operatori economici raggruppati. L'individuazione della sufficienza dei requisiti è fatta d'ufficio dalla Stazione appaltante mediante la somma dei requisiti di tutti gli Operatori economici raggruppati.

Costituisce eccezione il quadro di ripartizione tra gli Operatori economici in raggruppamento temporaneo, che può essere presentata dal solo mandatario o capogruppo ma che deve riportare la ripartizione delle prestazioni di tutti gli Operatori economici raggruppati.

Per i singoli Operatori economici del raggruppamento non è richiesta la coincidenza tra quote di partecipazione, requisiti da possedere e prestazioni da eseguire, tuttavia ai singoli Operatori raggruppati o consorziati sono richiesti il possesso dei requisiti di capacità tecnica in misura sufficiente in relazione ai lavori che ciascuno di essi intende assumere.

27 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento, consorzio, GEIE; nell'eventualità di ricorso all'avvalimento o per il caso in cui l'operatore economico si trovi in situazione di concordato preventivo con continuità aziendale dovranno osservarsi le seguenti specifiche **modalità di presentazione della documentazione di gara**, presentando – se del caso – la documentazione aggiuntiva indicata.

Con espresso riferimento alle richieste di cui alla parte I del presente Disciplinare di Gara, valevoli anche per gli operatori riuniti, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, si riportano le seguenti specifiche modalità di presentazione dei documenti richiesti.

27.1 Rif. 15.1.1), 15.1.2) E 15.1.3) - Modalità di compilazione della DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, del DGUE, delle ULTERIORI DICHIARAZIONI nonché presentazione di ULTERIORE DOCUMENTAZIONE.

27.1.1 OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, rete d'impresa) ai sensi dell'art. 45 co. 2 lett. d), e), f), g) del Codice

Ciascun soggetto/studio/società facente parte dell'operatore riunito dovrà presentare i documenti di cui al punto "Modalità di presentazione delle offerte" debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore dell'impresa.

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**".

La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page;

Per generare la "Domanda di partecipazione" di cui al punto A.1) la mandataria dovrà selezionare, al termine della compilazione del passo 1 "Forme di partecipazione/dati identificativi" presente sulla piattaforma START, la forma di partecipazione dell'operatore concorrente attraverso l'apposita funzione.

- per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;

- **ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferito.** In particolare la domanda dovrà essere firmata digitalmente:

- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. **già costituiti** deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START **copia autentica, rilasciata dal notaio, dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RTI /consorzio ordinario di concorrenti /GEIE**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13, del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

Nel caso di partecipazione di rete di imprese deve essere prodotto ed inserito nell'apposito spazio dall'operatore abilitato ad operare sul sistema **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Tutta la suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

27.1.2 CONSORZI FRA SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI di cui all'art. 45, co. 2 lett. b) e c) del Codice

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016 deve:

- **compilare i form on line** per procedere alla generazione della corrispondente "**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**", **specificando la tipologia di consorzio** (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016), **rendendo le dichiarazioni secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, ivi compreso il riferimento a eventuali soggetti cessati dalla carica;**
- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema;

Il DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre, tenendo conto che la Parte IV sez. B, C e D dovrà essere compilata esclusivamente nel caso in cui le consorziate apportino i requisiti in favore del Consorzio;

Inoltre ciascuna consorziata esecutrice dovrà rendere, utilizzando l'apposito "**modello B - ULTERIORI DICHIARAZIONI**", disponibile nella documentazione di gara, i **dati generali della consorziata** e le ulteriori **dichiarazioni** che **non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**; tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore. Non potrà essere indicata quale consorziata esecutrice l'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 110, comma 4 e 6, D. Lgs. 50/2016.

Tutta la suddetta documentazione deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte del consorzio concorrente.

Le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre non devono trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942 nell'ipotesi in cui sia il consorzio stesso a trovarsi nella situazione dell'art. 186 bis citato.

27.1.3 ISTITUTO DELL' AVVALIMENTO di cui all'art. 89 del Codice

Il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di altri soggetti deve indicare nella Parte II, Sezione C del DGUE:

1. la volontà di avvalersi dei requisiti di altri operatori economici;
2. la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi;
3. i requisiti di cui ci si intende avvalere

Nell'apposito spazio previsto sulla piattaforma START l'operatore economico dovrà inserire il **CONTRATTO**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto di avvalimento dovrà essere prodotto in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio. Detto contratto ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto;
- risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc...) messi a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89 co. 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

L'impresa ausiliaria indicata dal concorrente nel DGUE **deve compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:**

- il DGUE nella Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI;
- il Modello 1 – Ulteriori dichiarazioni relativamente alle Sezioni I, III, VI, VII, IX e X..

Suddetti documenti contenenti le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria devono essere inseriti nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'**operatore economico partecipante** alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.

27.1.4 DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ART. 80 CO. 5 LETT. B) DEL CODICE

Il concorrente che si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 80 c. 5 lett. b) dovrà dichiararlo all'interno della Parte III, Sezione C del DGUE, indicando, nei casi di cui all'art. 110. co. 4 e 6 l'impresa ausiliaria.

Nel caso in cui il concorrente si trovi nella condizione di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 110 co. 5 lett. d), dovrà specificare all'interno della Parte III, Sezione C del DGUE gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato, del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e il tribunale che li ha rilasciati.

L'impresa ausiliaria di cui all'art. 110 c. 4 e 6 del Codice indicata dall'operatore economico nella Parte III, Sezione C del DGUE deve compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:

- il DGUE nella Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI;
- il **Modello 1 – Ulteriori dichiarazioni**

I suddetti documenti contenenti le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria **di cui all'art. 110 c. 4 e 6 del Codice** devono essere inseriti nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'**operatore economico partecipante** alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria di cui all'art. 110 c. 4 e 6 del Codice individuata dal concorrente non deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.

27.2 OFFERTA TECNICA

Nel caso di offerta presentata da un **Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti**, *l'offerta tecnica qualitativa* deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti, per i quali sussiste comunque l'obbligo di produrre l'atto costitutivo, *l'offerta tecnica qualitativa* può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatarario

27.3 DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

OFFERTA ECONOMICA

Nel caso di offerta presentata da un **Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti**, *l'offerta economica e il dettaglio economico* devono essere sottoscritti con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso **di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti**, per i quali sussiste comunque l'obbligo di produrre **l'atto costitutivo**, *l'offerta economica e il dettaglio economico possono* essere sottoscritti con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatarario.

Nel caso di offerta presentata da un **raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti**, *l'offerta economica* deve contenere **l'impegno** che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

In caso di **raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo orizzontale**, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo verticale, la responsabilità

è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

(eventuale) **DICHIARAZIONI SUI SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI**

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. già costituiti la dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa dichiarata mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario o G.E.I.E. da costituire deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

IMPEGNO E MANDATO IN CASO DI RETE DI IMPRESE

In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nel caso di rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria che partecipa nella forma di raggruppamento temporaneo costituendo **l'offerta economica dovrà essere corredata da un documento contenente le seguenti dichiarazioni:**

- l'indicazione dell'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito **mandato** speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'**impegno**, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

Suddetto documento dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente e inserito nell'apposito spazio su START.

f.to Il Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali